

CIRCOLARE N. 29/2014

Torino, 19 maggio 2014

**Oggetto: DAL 1° LUGLIO 2014 MENO CONVENIENTI DIVIDENDI E CAPITAL GAIN
DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE**

Con l'articolo 3 del D.L. n.66 del 24 aprile scorso (cosiddetto "Decreto Irpef" o "Decreto Renzi"), primo provvedimento varato dal nuovo Governo, viene ritoccata al rialzo l'aliquota di tassazione di taluni redditi di natura finanziaria.

L'incremento, che segna il passaggio dall'attuale aliquota del 20% a quella più elevata del 26%, produrrà i suoi effetti a partire dal 1° luglio 2014 e riguarderà tutta una serie di redditi tra i quali (per la loro frequenza) si ritiene opportuno evidenziare:

- interessi su conti correnti e certificati di deposito;
- dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate;
- capital gain su partecipazioni e strumenti finanziarie diversi dalle partecipazioni qualificate.

In relazione al momento a partire dal quale decorre tale incremento occorre evidenziare le seguenti differenze:

- per quanto riguarda interessi su conti correnti e certificati di deposito l'incremento di tassazione si verifica in relazione a quanto "matura" a partire dal 1° luglio 2014 (e, quindi, la liquidazione degli interessi attivi al 30 giugno 2014 sconterà la precedente tassazione al 20% ancorché gli stessi vengano corrisposti successivamente);
- i dividendi e i *capital gain* sopra evidenziati, al contrario, subiranno la nuova tassazione in relazione al momento della "percezione" (pertanto, anche i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate già deliberati o deliberati entro il 30 giugno 2014 ma erogati in data successiva, sconteranno la nuova e più elevata tassazione.

N.B. Va ricordato che nelle società non quotate, in particolare nelle società a responsabilità limitata, si considerano partecipazioni non qualificate quelle che esprimono una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria.

Relativamente alla gestione del periodo transitorio va ulteriormente evidenziato come il citato D.L. n.66/14 abbia deciso – in relazione alle plusvalenze (*capital gain*) derivanti da tali strumenti finanziari - di adottare la medesima soluzione già adottata in passato (quando cioè la percentuale del 12,50% si incrementò all'attuale 20%):

→ si avrà infatti la possibilità di valorizzare, adottando l'istituto dell'affrancamento, le plusvalenze maturate fino al 30 giugno 2014 scontando così un'imposta sostitutiva più vantaggiosa (quella attuale del 20%) pur in presenza di un investimento che non viene liquidato.

Per completezza si riporta di seguito, in forma sintetica e non esaustiva, l'elenco dei principali redditi di natura finanziaria interessati dal citato incremento e quelli per i quali la misura di tassazione rimane invariata.

Tipologia strumento finanziario	Tassazione *	
	fino al 30.6.2014	dal 1.7.2014
Cedole sui titoli di Stato	12,50%	12,50%
Plusvalenze sui titoli di Stato	12,50%	12,50%
Fondi pensione	11,00%	11,00%
Interessi obbligazioni corporate	20,00%	26,00%
Plusvalenze su obbligazioni corporate	20,00%	26,00%
Redditi da fondi comuni di investimento	20,00%	26,00%
Interessi sui conti correnti	20,00%	26,00%
Interessi sui conti di deposito	20,00%	26,00%
Dividendi	20,00%	26,00%
Plusvalenze azionarie	20,00%	26,00%
Pronti contro termine generici	20,00%	26,00%
Assicurazioni sulla vita	20,00%	26,00%
Plusvalenze sui derivati	20,00%	26,00%
Plusvalenze derivati in titoli di Stato	20,00%	26,00%
Certificati di investimento	20,00%	26,00%
Valute	20,00%	26,00%

* al fine di valutare in modo corretto il criterio per il passaggio di aliquota occorre considerare che per taluni redditi rileva la "maturazione" mentre per altri la "percezione" e in ulteriori casi il momento di "esigibilità/realizzo".

In vista della imminente entrata in vigore delle nuove disposizioni si invita pertanto la gentile clientela interessata, a contattare lo studio per valutare la propria situazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

STUDIO SAVIO E ASSOCIATI